



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo n°7 - Tel 0722 78106 - 78225 fax 78544

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 data 30-09-2014	OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): Istituzione della Tassa ed approvazione relativo Regolamento;
--	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei signori:

LATTANZI ALFONSO	Presente	Sindaco
SILVI MARCHINI STEFANO	Presente	Vice Sindaco
ROSSI GUALBERTO	Presente	Consigliere
POMPEI ILENIA	Presente	Consigliere
FERRANTE SABRINA	Presente	Consigliere
GENTILI MATHIAS	Presente	Consigliere
SEVERINI CHIARA	Presente	Consigliere
CONTADINI LUCA	Presente	Consigliere
ACQUAVIVA AMOS	Assente	Consigliere
GABRIELLI GIUSEPPE	Assente	Consigliere
PIDALA' MARIA	Assente	Consigliere

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessore esterno:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SANDRA MICHELORI.

La seduta è Pubblica ed aperta agli interventi dei rappresentanti degli Organi Istituzionali presenti.

Nominati gli scrutatori

GENTILI MATHIAS

CONTADINI LUCA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

Il Sindaco Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n.4 dell'o.d.g. della seduta.

E' lo stesso Sindaco che introduce l'argomento, riassumendo brevemente la proposta di deliberazione, sottolineando in particolare che la legge n.147/2013 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), composta dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (Tassa sui Rifiuti).

Ora il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare l'istituzione della TASI ed il relativo Regolamento, così come redatto ed allegato alla proposta di deliberazione.

Il Sindaco inoltre, per inciso, afferma che inviterà Marche Multiservizi a ridurre le spese relative al servizio sul territorio, perché i costi sono notevolmente ed ulteriormente aumentati.

Non essendoci interventi, il Sindaco-Presidente pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione, così come predisposta;
- Udito l'intervento del Sindaco, così come sopra in sintesi riportato;
- Visti i pareri espressi, in merito alla proposta;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Tassa sui Rifiuti (TARI): Istituzione della Tassa ed approvazione del relativo regolamento".

ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

- Di dotare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.-

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): Istituzione della Tassa ed approvazione relativo Regolamento;

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Finanziario ha predisposto la seguente proposta di deliberazione

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; o a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 sopra richiamata, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale contiene il cd. "metodo normalizzato" per l'individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti;
- Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con la legge di conversione n. 68/2014, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARI, dando la possibilità di derogare sia sul cd. "metodo normalizzato" che sulla forbice delle categorie, che sull'applicazione per numero di familiari presenti nell'abitazione per tutto il 2014 e per tutto il 2015, andando a regime solo dall'anno 2016;
- la novità principale della TARI è che alla tassa di gestione dei rifiuti, determinata sulla base dei criteri del richiamato DPR n. 158/1999, non si applica la maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- il Comune di Montecopiolo intende approvare il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrale e sostanziale;
- il nuovo regolamento è costruito sull'impianto di quello per la TARES, dato che alla base viene ancora richiamato il metodo normalizzato di cui al più volte citato DPR n. 158/1999, con le modifiche rese necessarie dalle novità previste dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013, così come modificata dal decreto-legge 16/2014, convertito con legge di conversione n. 68/2014, ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pur applicando tutte le deroghe previste per l'anno 2014 dal su citato D.L. 16/2014;

Visto l'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla IUC, all'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 30 settembre 2014;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga a l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997"

Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Considerato che questo Ente, ha in precedenza provveduto a riscuotere direttamente il tributo servizio rifiuti in applicazione a quanto disposto dal comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e s.m.i.

Ritenuto pertanto opportuno, procedere alla gestione della TARI, mediante riscossione diretta da parte del Comune;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

PROPONE

1. Di istituire nel Comune di Montecopiolo la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;

2. Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del d. lgs. 15.12.1997, n. 446, nonché degli artt. 3, comma 4, art. 7 e art. 42, comma 2, lettera f) del d. lgs. N. 267/2000, il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti -TARI -", allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre l'invio per via telematica (mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze), della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione, sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i.), nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale comunale almeno 30 giorni prima della data di versamento del tributo.

4. Di dotare il relativo atto deliberativo della formula della immediata eseguibilità.

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 25-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ENZO CONTADINI

PARERE DI Regolarita' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 25-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/CONTABILE
DANILO GUERRA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/09/2014

Indice

Capo I Applicazione del Tributo sui Rifiuti

- Art. 1 - Disciplina del tributo sui rifiuti
- Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Presupposto oggettivo
- Art. 7 - Detenzione temporanea
- Art. 8 - Superfici assoggettate a tributo
- Art. 9 - Definizione di aree imponibili
- Art. 10 - Locali e aree esclusi dal tributo
- Art. 11 - Decorrenza del tributo
- Art. 12 - Vincolo di solidarietà
- Art. 13 - Istituzioni scolastiche

Capo II Criteri per la determinazione del tributo TARI

- Art. 14 - Composizione della TARI
- Art. 15 - Piano finanziario
- Art. 16 - Commisurazione del tributo

Capo III Classificazione delle utenze e delle categorie di utenza

- Art. 17 - Categorie di contribuenza
- Art. 18 - Utenze domestiche
- Art. 19 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 20 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche
- Art. 21 - Utenze non domestiche
- Art. 22 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile
- Art. 24 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche

Capo IV Disciplina delle riduzioni tributarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

- Art. 25 - Istanza per riduzioni,, esenzioni
- Art. 26 - Criteri per le riduzioni della TARI
- Art. 27 - Limite finanziario alle riduzioni e esenzioni
- Art. 28 - Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale
- Art. 29 - Riduzioni per produzione di rifiuti assimilati per l'avvio al recupero da parte delle utenze non

Domestiche

- Art. 30 - Riduzioni utenze non domestiche
- Art. 31 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

Capo V Dichiarazione e gestione del tributo

- Art. 32 - Tributo Provinciale
- Art. 33 - Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 34 - Termini per il pagamento del tributo
- Art. 35 - Versamento del tributo
- Art. 36 - Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 37 - Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 38 - Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 39 - Funzionario responsabile del tributo

Capo VI Accertamenti, sanzioni, contenzioso

- Art. 40 - Accertamenti
- Art. 41 - Sanzioni
- Art. 42 - Contenzioso
- Art. 43- Trattamento dei dati personali
- Art. 44 - Entrata in vigore

CAPO 1
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 1
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il presente regolamento attiva e disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, istituito dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n147 per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. La tassa sui rifiuti (TARI) è parte dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta anch'essa ai sensi del medesimo art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n147;
3. La predetta tassa sui rifiuti (TARI), è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art. 184 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i;
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 668 dell'art.1 della legge 147/2013 .
6. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Esso fissa i criteri per l'applicazione della tassa al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione della tassa , alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3
RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio pubblico, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitaria.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del Dlgs Dlgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se speciali e non pericolosi) come individuati dall'art.3 comma 3;
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento della tassa è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura del costo del tributo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

ART. 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 DETENZIONE TEMPORANEA

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ART. 8 SUPERFICI ASSOGGETTATE A TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647 della L 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
2. Fino alla completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

ART. 9
DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i fabbricati destinati ad utenza non domestica può essere dimostrata un'occupazione successiva se risulta da dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali.

ART. 10
LOCALI E AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie).
4. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
5. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.

6. Le circostanze che determinano la non assogettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

7. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 4 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

8. Sono altresì escluse:

- a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
- b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

Art. 11

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art.13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

2. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, un contributo forfettario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 14

COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1. La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tassa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
3. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

Art. 15

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa comunale sui rifiuti richiede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta, pulizia stradale e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario e dei costi CARC (altri costi generali del Comune), determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99.
5. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macro classi individuate dal predetto decreto, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Art. 16

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tassa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l'art.14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

2. Le categorie di contribuenti sono quelle individuate nel D.P.R. 158/99 tenendo conto altresì di quanto indicato nella lettera e-bis dell'art. 2 del D.L. n 16/2014, novellando il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013;
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Nelle zone fuori dell'area di raccolta, e qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, risulti superiore a 500 metri, la TARI è dovuta in misura pari al 40 % della tariffa. I contribuenti sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani nei contenitori più vicini.
6. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18 UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte e solai se accessibili da scala fissa, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali al momento dell'emissione del ruolo.
3. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a numero due occupanti, fermo restando comunque la possibilità indicata dal comma 652 - ultimo periodo del più volte citato art. 1 della Legge n. 147/2013;
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
6. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti, fermo restando comunque la possibilità indicata dal comma 652 - ultimo periodo del più volte citato art. 1 della Legge n. 147/2013;

Art. 20
CALCOLO DEL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della TARI relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della TARI è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art.21
UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La TARI delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22
CALCOLO DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tari è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tassa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
3. La determinazione delle superfici di cui ai precedenti commi va effettuata tenendo conto delle esclusioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
6. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
7. Per le aree scoperte la superficie è misurata considerando le aree operative.
8. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 24 AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI

Art. 25 ISTANZA PER RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie (ad eccezione di quelle menzionate alla lettera "a" comma 2 dell'art.26 del presente regolamento) e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza o, qualora l'utente lo documenti, con decorrenza anteriore, ma comunque non oltre il primo gennaio dell'anno in cui è stata presentata l'istanza di cui al primo comma.
3. L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
4. Il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni applicate ad una singola utenza non può comunque superare il 40% del tributo dovuto .

ART.26 CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI

1. Le riduzioni della TARI sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. La tassa ordinaria viene ridotta nella misura sottoannotata:
 - a) 10 % abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- b) 20 % locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) 10 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) 30% fabbricati rurali ad uso abitativo.

ART. 27
LIMITE FINANZIARIO ALLE RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Le ulteriori riduzioni tributarie o esenzioni che il comune può deliberare rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1 della legge n. 147/2013 non possono eccedere il limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale attraverso apposite autorizzazioni di spesa. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 28
CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE

1. Il Comune, nell'ambito dei propri interventi socio-assistenziali, può accordare, ai soggetti residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale dal pagamento del tributo.
2. I requisiti e le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti ogni anno da apposita delibera di Giunta Comunale compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. La concessione delle agevolazioni riguarderà in ogni caso i locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-locati per le utenze domestiche.
3. Le esenzioni totali o parziali sono concesse su domanda degli interessati ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto; il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni prescritte.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferiscono.

ART.29
RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA
PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'anno di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE - VETRO -PLASTICA - MULTIMATERIALE - FERRO	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile del tributo (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tributo.

6. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile del tributo.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 30 RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 31.

ART. 31 RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

DESCRIZIONE CATEGORIA	RIDUZIONE SUPERFICIE
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina trasporti 10%
Laboratori d'analisi, metalmeccaniche, fabbri	15%
Falegnamerie, vetrerie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografi, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie	25%
Marmisti, lapidei	30%
Carrozzerie, autoriparatori, gommisti, elettrauti, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti	35%
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	40%

3. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

CAPO V

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 32 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

ART. 33

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
4. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree deve essere dichiarata. La stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua presentazione.

5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

ART. 34 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il mese di agosto dell'anno di competenza,
- 2° rata entro il mese di ottobre dell'anno di competenza,

2. In caso di mancata approvazione del tributo entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1^a, si applica il tributo vigente nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente ed analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 35 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale, è riscosso interamente dal Comune.

2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 36 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.

2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 37 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

3. L'eventuale credito TARI del contribuente può essere calcolato in compensazione sull'importo dovuto nell'anno successivo.

ART. 38
IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è stabilito in euro 12,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo totale dell'avviso sia inferiore all'importo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.

ART. 39
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VI
ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO

ART. 40
ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 41
SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 695 a 701 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

ART. 42 CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART. 43 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 44 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI .

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di Plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
 - rifiuti ingombranti;
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
 - pannolini pediatrici e i pannolini;
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Metodo "normalizzato"

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Deroga al metodo "normalizzato" per l'anno 2014

CATEGORIE DI TUTTE LE UTENZE

01. Abitazioni residenti ed annessi accessori comprese soffitte abitate
02. Dipendenze abitazioni private anche separate, interrato, autorimesse
03. Appartamenti non residenti
04. Alberghi, ristoranti, pensioni, bar, esercizi pubblici
05. Studi professionali in genere, banche, uff. pubblici, privati, ambulatori
06. Negozi, supermercati, laboratori, botteghe artigianali etc.
07. Distributori carburanti, campeggi, sale da ballo all'aperto
08. Aree scoperte, private con rifiuti
09. Appartamenti non residenti, cat 03 non servite dal servizio N.U. tariffa ridotta
10. Case non servite N.U. categoria 01 tariffa ridotta

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to ALFONSO LATTANZI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SANDRA MICHELORI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 22-10-2014 al 06-11-2014 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

E' copia conforme all'originale.

Lì 22-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guerra Danilo

ESECUTIVITA'

Il presente atto:

E' stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 30-09-2014

E' divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Guerra Danilo
